

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I
Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 44/2001

Informazioni generali

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale si applica tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea compresa la Danimarca che ha concluso un accordo parallelo sul regolamento 44/2001 con la Comunità europea (Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale). Il suddetto accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2007.

La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente come indicato dallo Stato membro ai sensi dell'art. 39 del regolamento. Il ricorso contro la decisione relativa alla domanda per ottenere una dichiarazione di esecutività va proposto dinanzi all'organo giurisdizionale indicata dallo Stato membro ai sensi dell'art. 43, paragrafo 2, e dell'articolo 44 del regolamento summenzionato.

Il regolamento (CE) n. 44/2001 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 (regolamento Bruxelles I (rifusione)) dal 10 gennaio 2015. Questo nuovo regolamento si applica solo alle azioni giudiziarie proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015. Il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

Il regolamento n. 1215/2012 si applica in Danimarca conformemente all'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Le necessarie modifiche legislative in Danimarca sono entrate in vigore il 1° giugno 2013.

Il regolamento prevede due formulari.

Le notifiche degli Stati membri a norma degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 1215/2012 sono disponibili [qui](#).

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i [moduli](#).

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Link collegati

[Guida pratica - Competenza giurisdizionale e legge applicabile ai contratti internazionali conclusi da consumatori](#)

[Guida pratica - Competenza giurisdizionale e legge applicabile nelle controversie internazionali tra lavoratore e datore di lavoro](#)

[SITO ARCHIVIATO - Atlante giudiziario europeo in materia civile](#)

Ultimo aggiornamento: 18/03/2022

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Belgio

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

Nessuno

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- in Belgio: tribunale di primo grado (*tribunal de première instance*).

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- in Belgio:

a) per quanto riguarda il ricorso del convenuto: *tribunal de première instance* o *rechtbank van eerste aanleg* o *erstinstanzliches Gericht*;

b) per quanto riguarda il ricorso del ricorrente: "*Cour d'appel*" o "*hof van beroep*";

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- in Belgio, il ricorso per cassazione.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Bulgaria

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

La competenza internazionale spetta ai tribunali o ad altri organi bulgari se l'attore o il richiedente è un cittadino bulgaro o è una persona giuridica registrata nella Repubblica di Bulgaria (articolo 4, punto 1, trattino 2 del codice di diritto privato internazionale).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

L'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività per una decisione giudiziaria o un altro atto emessi in un altro Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata al tribunale provinciale (окръжни съд- *okražni sad*) (articolo 623, punto 1 del codice di procedura civile).

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

Il provvedimento può essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello di Sofia (articolo 623, punto 6 del codice di procedura civile, trattino 1).

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

La decisione della Corte d'appello di Sofia può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema di Cassazione 623, punto 6 del codice di procedura civile, trattino 2).

Ultimo aggiornamento: 26/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Repubblica ceca

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- in Repubblica ceca: l'articolo 86 della legge n. 99/1963, Codice di procedura civile, (*občanský soudní řád*) come modificato.

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- in Repubblica ceca dinanzi al *tribunale distrettuale (okresní soud)*.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- in Repubblica ceca dinanzi al *tribunale distrettuale (okresní soud)*.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

in Repubblica ceca, il ricorso in cassazione (*dovolání*), il ricorso in annullamento (*žaloba pro zmatečnost*), e l'istanza di revisione (*žaloba na obnovu řízení*).

Ultimo aggiornamento: 18/05/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Danimarca

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

in Danimarca: l'articolo 246, paragrafo 2 e 3 del codice di procedura civile (*lov om rettsens pleje*).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

in Danimarca, il "*byret*".

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

in Danimarca, il "*landsret*".

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

in Danimarca, un ricorso dinanzi all'"*Højesteret*" con il permesso del "*Procesbevillingsnævnet*".

Ultimo aggiornamento: 09/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Germania

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- in Germania: l'articolo 23 del codice di procedura civile (*Zivilprozessordnung*).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- in Germania,

a) presidente in una sezione del *Landgericht*

b) notaio (*Notar*), in una procedura di dichiarazione di esecutività di un atto autentico.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- in Germania, *Oberlandesgericht*.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- in Germania, *Rechtsbeschwerde*.

Ultimo aggiornamento: 15/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Estonia

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

Articolo 86 del [Codice di procedura civile](#).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

Tribunali regionali

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

Tribunali distrettuali

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

Ricorso presentato dinanzi alla *Riigikohus* (Corte suprema)

Indirizzo: Lossi 17

Città: Tartu

Codice postale: 50093

Tel: +372 730 9002

Fax: +372 730 9003

Email: info@riigikohus.ee

Sito web: <https://www.riigikohus.ee>

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Irlanda

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda.

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- in Irlanda, *High Court*.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- in Irlanda, *High Court*.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- in Irlanda, ricorso alla *Supreme Court* per motivi di diritto.

Ultimo aggiornamento: 29/05/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Grecia

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

in Grecia: l'articolo 40 del codice di procedura civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

in Grecia, Μονομελές Πρωτοδικείο.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

in Grecia, Εφετείο.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

in Grecia, ricorso in cassazione.

Ultimo aggiornamento: 21/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Spagna

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

Non pertinente

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

in Spagna, *Juzgado de Primera Instancia*.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

in Spagna, *Audiencia Provincial*.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

in Spagna, ricorso in cassazione.

Ultimo aggiornamento: 27/06/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Francia

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (*Code civil*).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- in Francia:

- a) *greffier en chef du tribunal de grande instance*
- b) *président de la chambre départementale des notaires*, in caso di istanza di dichiarazione di ammissibilità di un atto pubblico notarile

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- in Francia:

- a) *cour d'appel* per le decisioni che accolgono l'istanza
- b) presidente del *tribunal de grande instance* per le decisioni che respingono l'istanza.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- in Francia, ricorso in cassazione.

Ultimo aggiornamento: 10/05/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Croazia

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

L'articolo 54 della legge sulla risoluzione dei conflitti di legge con le normative di altri paesi nelle specifiche relazioni. (*Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima*).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

I tribunali circondariali (*općinski sudovi*) in materia civile e il tribunale circondariale di Zagabria (*Općinski građanski sud u Zagrebu*) nonché i tribunali commerciali (*trgovački sudovi*) per le controversie di diritto commerciale.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

Per le controversie di diritto civile si possono adire i tribunali distrettuali competenti (*županijski sudovi*) mediante i tribunali circondariali competenti, peraltro, per le controversie di diritto commerciale occorre adire l'Alta Corte commerciale della Repubblica di Croazia (*Visoki trgovački sud Republike Hrvatske*) mediante i tribunali commerciali competenti.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

Si può presentare ricorso dinanzi alla Corte Suprema della Repubblica di Croazia (*Vrhovni sud Republike Hrvatske*).

Ultimo aggiornamento: 31/01/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Italia

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- in Italia: l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- in Italia, Corte d'appello.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- in Italia, Corte d'appello.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- in Italia, ricorso in cassazione.

Ultimo aggiornamento: 21/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Cipro

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- a Cipro: articolo 21, comma 2 della legge n. 14 del 1960 relativa ai tribunali, come modificata.

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- a Cipro il tribunale distrettuale (*Eparchiakó Dikastírio*) o, nel caso di una decisione in materia di obblighi alimentari, il tribunale specializzato in diritto di famiglia (*Oikogeneiakó Dikastírio*).

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- a Cipro il tribunale distrettuale (*Eparchiakó Dikastírio*) o, nel caso di una decisione in materia di obblighi alimentari, il tribunale specializzato in diritto di famiglia (*Oikogeneiakó Dikastírio*).

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- a Cipro, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo (*Dioikitikó Dikastírio*).

Ultimo aggiornamento: 22/05/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Lettonia

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (*Civilprocesa likums*).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- in Lettonia, *rajona (pilsētas) tiesa*.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- in Lettonia, *Apgabaltiesa*.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- in Lettonia, appello all'*Augstākā tiesa*.

Ultimo aggiornamento: 20/05/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Lituania

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- in Lituania: l'articolo 31 del codice di procedura civile (*Civilinio proceso kodeksas*).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- in Lituania, *Lietuvos apeliacinis teismas*.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- in Lituania, *Lietuvos apeliacinis teismas*.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- in Lituania, ricorso al *Lietuvos Aukščiausiasis Teismas*.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Lussemburgo

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (*Code civil*).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

nel Lussemburgo, presidente del *tribunal d'arrondissement*.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

nel Lussemburgo, *Cour supérieure de justice* giudicante in appello in materia civile.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

nel Lussemburgo, ricorso in cassazione.

Ultimo aggiornamento: 17/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Ungheria

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

In Ungheria l'articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato (*a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet*).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

In Ungheria il tribunale distrettuale che opera nella sede della competente corte regionale (*törvényszék székhelyén működő járásbíróság*) e, a Budapest, il tribunale distrettuale centrale di Buda (*Budai Központi Kerületi Bíróság*).

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

In Ungheria le corti regionali (*törvényszék*); a Budapest, la corte regionale della capitale Budapest (*Fővárosi Törvényszék*).

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

In Ungheria un ricorso per il riesame (*felülvizsgálati kérelem*).

Ultimo aggiornamento: 13/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Malta

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del Codice di organizzazione e di procedura civile, Capo 12, e l'articolo 549 del Codice del commercio – Capo 13.

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- a Malta: la prima sezione del tribunale civile o la Corte Suprema di Gozo, o nel caso di una pronuncia sugli alimenti e/o il mantenimento, il cancelliere per la trasmissione del Ministero della Giustizia.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- la Corte d'appello secondo la procedura stabilita per le impugnazioni nel Codice di organizzazione e di procedura civile – Capo 12.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- a Malta: non è previsto nessun altro tipo di impugnazione, dinanzi a qualsiasi altro giudice; per le pronunce sugli alimenti e/o il mantenimento è competente la Corte d'appello in base alla procedura stabilita per le impugnazioni nel Codice di organizzazione e di procedura civile – Capo 12'.

Ultimo aggiornamento: 27/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Paesi Bassi

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

nei Paesi Bassi, *voorzieningenrechter van de rechtbank*.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

nei Paesi Bassi:

a) per il convenuto: *arrondissementsrechtbank*

b) per l'istante: *gerechtshof*.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

nei Paesi Bassi, ricorso in cassazione.

Ultimo aggiornamento: 16/05/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Austria

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- in Austria: l'articolo 99 della legge sulla competenza giudiziaria (*Jurisdiktionsnorm*).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- in Austria, *Bezirksgericht*.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- in Austria, *Bezirksgericht*.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- in Austria, *Revisionsrekurs*.

Ultimo aggiornamento: 15/05/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione

europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Polonia

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

gli articoli 1103 e 1110 del codice di procedura civile (*Kodeks postępowania cywilnego*)

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

Sąd Okręgowy

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

Sąd Apelacyjny

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

ricorso in cassazione al *Sąd Najwyższy*

Ultimo aggiornamento: 13/06/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Portogallo

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

In Portogallo si applicano:

- l'articolo 63 n.º 1, del codice di procedura civile, nella misura in cui istituisce fori aventi competenza extraterritoriale, ad esempio, nel caso del tribunale della sede della succursale, dell'agenzia o della filiale, della delegazione o della rappresentazione (se situata in Portogallo) quando sia citata in giudizio l'amministrazione principale; e

- l'articolo 10 del codice del processo del lavoro, nella misura in cui istituisce tribunali aventi competenza extraterritoriale, ad esempio, nel caso del tribunale del domicilio dell'attore in caso di azioni derivanti da un contratto di lavoro avviate da un lavoratore nei confronti del suo datore di lavoro.

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

In Portogallo: il "Tribunal de comarca",

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

In Portogallo: il "Tribunal da Relação".

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

In Portogallo: ricorso per motivi di diritto.

Ultimo aggiornamento: 13/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Romania

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

Le norme di competenza nazionali di cui all'articolo 3, secondo comma, e all'articolo 4, secondo comma, del regolamento sono le seguenti:

per la Romania: la legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, libro VII "Procedura civile internazionale", titolo I "Competenza internazionale del giudice rumeno" (articoli da 1066 a 1082).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- In Romania, un "tribunale" (tribunal) (articolo 1, primo comma, dell'articolo I2 della legge n. 191/2007 che approva il decreto di urgenza del governo n. 119 /2006 sulle misure necessarie ad attuare determinati regolamenti comunitari, dalla data dell'adesione della Romania all'UE, modificato; l'articolo 95, primo comma, del Codice di procedura civile)

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

In Romania la "Corte d'appello" (articolo 96, secondo comma, della legge n. 134/2010 sul Codice di procedura civile).

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

Un appello (articolo 97, primo comma, del Codice di procedura civile)

Ultimo aggiornamento: 14/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Slovenia

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- in Slovenia: l'articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (*Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku*) in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (*Zakon o pravnem postopku*) e all'articolo 58, paragrafo 1, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (*Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku*) in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 1, e all'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (*Zakon o pravnem postopku*).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- in Slovenia, *okrožno sodišče*.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- in Slovenia, *okrožno sodišče*.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- in Slovenia, ricorso al *Vrhovno sodišče Republike Slovenije*.

Ultimo aggiornamento: 12/06/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Slovacchia

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37, lettera e), della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura.

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

in Slovacchia, *okresný súd*.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

in Slovacchia, *okresný súd*.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

in Slovacchia, ricorso al *dovolanie*.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Finlandia

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- In Finlandia: capo 10, sezione 18(1), punti 1 e 2 del codice di procedura giudiziaria.

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- In Finlandia: il tribunale di primo grado (*käräjäoikeus*)

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- In Finlandia: la corte d'appello (*hovioikeus*)

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- In Finlandia: per mezzo di un ricorso dinanzi alla Corte suprema (*Korkein oikeus*).

Ultimo aggiornamento: 04/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Svezia

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- in Svezia: la prima frase del primo comma del capo 10, sezione 3, del codice di procedura giudiziaria (*rättegångsbalken*).

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- la corte distrettuale (*tingsrätt*).

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- la corte distrettuale, la corte d'appello (*hovrätt*) o la Corte suprema (*Högsta domstolen*).

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- la corte distrettuale, la corte d'appello o la Corte suprema.

Ultimo aggiornamento: 24/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Inghilterra e Galles

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- nel Regno Unito, le disposizioni relative alla competenza basata:

- su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito
- sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto
- sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- in Inghilterra e nel Galles, *High Court of Justice* ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, *Magistrates' Court*, alla quale l'istanza sarà trasmessa dal *Secretary of State*

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- in Inghilterra e nel Galles, *High Court of Justice* ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, *Magistrates' Court*

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Irlanda del Nord

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- nel Regno Unito, le disposizioni relative alla competenza basata:

- su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito
- sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto
- sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- nell'Irlanda del Nord, *High Court of Justice* ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, *Magistrates' Court*

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- nell'Irlanda del Nord, *High Court of Justice* ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, *Magistrates' Court*

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.

Ultimo aggiornamento: 26/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Scozia

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- nel Regno Unito, le disposizioni relative alla competenza basata:

- a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito
- b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto
- c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- in Scozia, *Court of Session* ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, *Sheriff Court* alla quale l'istanza sarà trasmessa dal *Secretary of State*

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- in Scozia, *Court of Session* ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, *Sheriff Court*

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.

Ultimo aggiornamento: 27/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Gibilterra

Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- nel Regno Unito, le disposizioni relative alla competenza basata:

- a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito
- b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto
- c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39

- a Gibilterra, *Supreme Court of Gibraltar* ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, *Magistrates' Court*, alla quale l'istanza sarà trasmessa dall'Attorney General of Gibraltar.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

- a Gibilterra, *Supreme Court of Gibraltar* ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, *Magistrates' Court*.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

- ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.

Ultimo aggiornamento: 27/10/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.